

## 5.16 Docenti di religione

### Indice:

- a. Cenni storici e disposizioni normative
- b. Trattamento economico dei docenti con incarico annuale
- c. Trattamento economico dei docenti di religione di ruolo

L'insegnamento della religione cattolica in Italia è un'istituzione del concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica, esso prevede che in tutte le scuole pubbliche italiane di ogni ordine grado siano riservate lezioni settimanali all'insegnamento della religione cattolica.

### ***a. Cenni storici e disposizioni normative***

Prima del concorso del 2004 per l'immissione in ruolo dei docenti di religione, gli stessi venivano nominati solo su segnalazione della curia diocesana ed il contratto era annuale.

La legge 186 del 18/7/2003 ha previsto l'entrata in ruolo, previo concorso abilitativo, di circa quindicimila insegnanti, rendendo il docente "organicamente" inserito nei ruoli della scuola.

L'immissione in ruolo è avvenuta in tre tranches, rispettivamente negli anni scolastici 2005/2006 - 2006/2007- 2007/2008 ma con decorrenza giuridica, per tutte le tranches, dall'1/9/2005.

Nelle scuole elementari e materne può insegnare religione cattolica:

- L'insegnante del circolo che abbia frequentato nel corso degli studi superiori l'insegnamento della religione cattolica e sia stato riconosciuto idoneo dall'Ordinario Diocesano;
- Insegnanti in possesso di diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla C.E.I.
- Sacerdoti, Religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla C.E.I.

Nelle scuole secondarie, può insegnare la religione cattolica il docente che sia fornito di uno dei seguenti titoli:

- titolo accademico in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
- diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
- diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.

A prescindere però dal grado e tipologia di scuola gli insegnanti di religione possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- docenti con incarico annuale
- docenti a tempo indeterminato (di ruolo ai sensi della legge 186/03)

Ad ognuna di queste posizioni corrisponde un differente trattamento economico.

### ***b. Trattamento economico dei docenti di religione con incarico annuale***

L'individuazione del personale destinatario di incarico di supplenza nell'ambito scolastico viene effettuata dalla Curia Vescovile territorialmente competente; la relativa stipula di contratto è invece di competenza del Capo d'Istituto il quale provvederà al tempestivo inoltro, delle copie in formato cartaceo, alla Ragioneria Territoriale Servizio III°, per il consueto visto di controllo preventivo, ed il successivo inoltro al Servizio VI°, per l'applicazione.

Tali incarichi hanno durata annuale e si intendono confermati qualora permangono le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 47 comma 6 del CCNL de 1995.

In virtù di ciò, in SPT, i pagamenti di tale personale, pur essendo titolare di incarico annuale, vengono trattati in maniera "continuativa", al pari del personale a tempo indeterminato.

Da qui, la doverosa necessità, di una scrupolosa e puntuale applicazione da parte dei Capi di Istituto di quanto disposto dalla C.M. 497/96: l'invio, tramite Mod. D, allegato alla circolare menzionata, di una eventuale sospensione di pagamenti o riduzione degli stessi a seguito o di soppressione del posto o sostituzione dell'incarico.

Nell'ambito dei docenti di religione con incarico annuale si possono verificare due ipotesi:

- possono aver diritto solo agli aumenti biennali
- possono aver diritto alla ricostruzione di carriera

Sino a quando non si matura il diritto alla ricostruzione di carriera si maturano aumenti biennali del 2,50% della classe in godimento.

Tali aumenti, che in precedenza venivano calcolati nella misura del 2,50% del solo stipendio base, a decorrere dall'01/01/2003, sono calcolati al 2,50% dello stipendio base comprensivo della indennità integrativa speciale (IIS), giusta informativa n. 166 del 28/12/09 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed a seguito del conglobamento della IIS nello stipendio base.

Il diritto alla ricostruzione sorge, invece, al quinto anno di servizio a condizione che l'insegnante abbia, oltre ad idoneo titolo di studio:

- o l'orario cattedra (nelle scuole di primo e secondo grado),
- o almeno dodici ore (nelle scuole elementari e materne).
- o orario inferiore a cattedre ma compreso tra le 12 e le 17 ore nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a condizione che ci siano le *condizioni strutturali*; intendendo per ragioni strutturali tutti quei casi in cui, dopo aver costituito posti con orario cattedra, le ore residue non consentono, anche tra più scuole, che la costituzione di un orario inferiore alle 18 ore settimanali compreso però tra le 12 e le 17 ore;
- Almeno 4 anni di servizio precedenti e con qualsiasi orario di servizio

Soltanto dopo scrupolosa valutazione dell'intero servizio prestato da docente, si procederà a ricostruzione: il servizio valido verrà riconosciuto ai fini giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni; il servizio eccedente i quattro anni, come per il restante personale di ruolo, verrà valutato agli effetti giuridici ed economici in aggiunta ai quattro anni nella misura di due terzi, ai soli fini economici nella misura di un terzo.

Non sempre però una volta raggiunto il trattamento cattedra lo si mantiene.

Questo capita abbastanza di frequente, così, chi aveva già avuto la ricostruzione di carriera, e si trova con un incarico con orario inferiore a quello previsto dai requisiti per la ricostruzione, tornerà agli aumenti biennali.

Però, non potendo tale personale essere riportato ad una posizione retributiva inferiore verranno congelati in quella già maturata e l'ulteriore anzianità con orario inferiore a quello di cattedra sarà utile esclusivamente all'acquisizione di aumenti biennali che vanno ad incrementare lo stipendio in godimento, salvo a riprendere la progressione utile ai fini giuridici ed economici nei casi di ripristino dell'orario intero uguale a quello di cattedra.

Al momento della ripresa del trattamento cattedra si provvederà ad un ulteriore inquadramento economico che comporterà un ricalcolo degli anni passati con orario cattedra inferiore valutandoli:

- 4 anni per intero
- 2/3 ai fini giuridici ed economici;
- 1/3 ai soli fini economici

Gli eventuali aumenti biennali in godimento saranno riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.

Nell'ambito dell'applicativo SPT e di conseguenza nella visualizzazione grafica del cedolino stipendiale del personale docente di religione con incarico annuale ritroviamo i seguenti codici identificativi della diversa tipologia di grado di istruzione:

- **KR05** = docenti di religione scuola materna ed elementare;

●**KR08** = docenti di religione di scuola media inferiore o superiore

A completare il trattamento economico di tale personale ci sarà ancora l'indennità integrativa speciale, la retribuzione professionale docente, l'indennità di vacanza contrattuale.

**c. *Trattamento economico del personale di religione di ruolo***

La legge 186 del 18/7/2003 ha previsto l'entrata in ruolo, previo concorso abilitativo, di circa quindicimila insegnanti, rendendo il docente "organicamente" inserito nei ruoli della scuola.

L'immissione in ruolo è avvenuta in tre tranches, rispettivamente negli anni scolastici 2005/2006 - 2006/2007- 2007/2008 ma con decorrenza giuridica, per tutte le tranches, dall'1/9/2005.

Sono previsti due ruoli regionali:

- uno per la Scuola Primaria e Infanzia
- l'altro per la Scuola Secondaria I° e II° Grado

Il trattamento economico del personale di religione di ruolo non si differenzia sostanzialmente da quello previsto per tutto il restante personale docente di ruolo.

La fondamentale differenza la riscontriamo all'atto del passaggio nel ruolo. Infatti, al fine di garantire il trattamento economico già in godimento, alla data di decorrenza economica della immissione in ruolo sarà attribuito, agli interessati, l'inquadramento economico iniziale con l'eventuale assegno ad personam riassorbibile, parzialmente o totalmente, ad ogni incremento retributivo (codice utilizzato in SPT e rilevabile in fascetta è : "**520/003**").

Al superamento del periodo di prova e quindi alla conferma in ruolo, dopo l'effettuazione del riconoscimento dei servizi e benefici, sarà attribuito il nuovo inquadramento con conseguente sviluppo della progressione di carriera al pari di qualsiasi altro docente di ruolo.

Si ricorda a tal proposito che l'anzianità utile ai soli fini economici si somma alla restante anzianità al compimento del :

-**16°** anno di anzianità utile ai fini giuridici ed economici per i docenti laureati degli Istituti d'istruzione secondaria di 2° grado, per i docenti di religione cattolica degli istituti d'istruzione secondaria di 1° e di 2° grado;

-**18°** anno di anzianità utile ai fini giuridici ed economici per i docenti delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° grado.

La codifica utilizzata in SPT per tale personale è la seguente:

**KRR5** docenti di religione di ruolo nella scuola infanzia e primaria

**KRR8** docenti di religione di ruolo nella scuola media di primo e secondo grado.

**d. *Normativa di riferimento***

- ✓ legge 186 del 18/7/2003
- ✓ CCNL de 1995
- ✓ C.M. 497/96
- ✓ CCNL di comparto